



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2175

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Anno accademico 2016-2017. Applicazione dell'articolo 23 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 in materia di frequenza, da parte degli studenti residenti in provincia di Trento, a classi di laurea o di laurea magistrale presso atenei del restante territorio nazionale ed all'estero. Direttive all'Opera Universitaria e impegno di spesa di Euro 64.000,00

Il giorno **02 Dicembre 2016** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**UGO ROSSI**

Presenti:

ASSESSORE

**CARLO DALDOSS  
MICHELE DALLAPICCOLA  
MAURO GILMOZZI  
TIZIANO MELLARINI  
LUCA ZENI**

Assenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**ALESSANDRO OLIVI  
SARA FERRARI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**ENRICO MENAPACE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

La relatrice comunica,

la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 *“Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore”* disciplina il funzionamento dell’Opera Universitaria di Trento, ente strumentale della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi della legge provinciale 3/2006, che svolge le funzioni in materia di supporto e assistenza allo studio universitario.

L’art. 4 della medesima legge provinciale 9/91 attribuisce all’Opera Universitaria di Trento l’erogazione di tutti i servizi di assistenza a favore degli studenti universitari, mentre il successivo art. 17, comma 3, stabilisce che gli interventi riguardanti i servizi abitativi, gli assegni e le borse di studio vengano concessi con procedure concorsuali di selezione, secondo le modalità ed i requisiti che sono individuati nei relativi bandi di concorso.

In particolare, il comma 1 dell’art. 23 della precitata legge provinciale 9/91 autorizza la Giunta provinciale, anche per il tramite dell’Opera Universitaria, all’erogazione delle borse di studio destinate a *“studenti residenti in provincia di Trento che si iscrivono in atenei del restante territorio nazionale a corsi di diploma di laurea o di diploma universitario, nonché a corsi di diploma di specializzazione, o a corsi di perfezionamento non attivati in provincia di Trento; È altresì previsto che questi benefici possano essere attribuiti a studenti residenti in provincia di Trento che non siano stati ammessi alla frequenza dei medesimi corsi anche se attivati in questa Provincia.*

Il comma 2, del medesimo articolo 23, autorizza, inoltre, la Giunta provinciale, avvalendosi anche dell’Opera Universitaria, ad erogare borse di studio a favore di studenti *“residenti in provincia di Trento che frequentano corsi di laurea, di perfezionamento o di specializzazione presso università straniere.”*

Il comma 3 dell’art. 23 della legge provinciale 9/91, prevede che la Giunta provinciale, tenuto conto di quanto stabilito dall’Opera Universitaria per l’erogazione delle borse di studio agli studenti fuori sede iscritti all’Università di Trento, determini *“i criteri e gli indirizzi generali per la concessione delle borse di studio, i requisiti di reddito e di merito dei richiedenti, l’entità delle borse di studio, che non sono cumulabili con altre prestazioni finanziarie concesse da enti o da istituti pubblici o privati e le modalità di erogazione delle borse di studio”.*

Le risorse stanziare sul capitolo 312100 dell’esercizio finanziario 2016, destinate al finanziamento di queste borse di studio, ammontano ad euro 64.000,00.

Si ritiene, ai sensi del citato articolo 23, comma 1, della legge provinciale 9/91, di avvalersi per l’anno accademico 2016-2017 dell’Opera Universitaria di Trento per l’emanazione di un bando di concorso destinato agli studenti residenti in provincia di Trento che si iscrivono a corsi afferenti a classi di laurea o di laurea magistrale in atenei del restante territorio nazionale non attivate in provincia di Trento, risultati idonei al conseguimento della borsa di studio presso l’ente per il diritto allo studio dell’Università di iscrizione che non ne abbiano beneficiato a causa dell’esaurimento dei fondi.

Si propongono al riguardo le seguenti direttive all’Opera Universitaria:

- a) il bando deve essere aperto anche agli studenti residenti in provincia di Trento che non siano stati ammessi alla frequenza di corsi afferenti a classi attivate in provincia di Trento in applicazione di eventuali disposizioni sul numero programmato;
- b) nel limite delle risorse disponibili e in via residuale potrà essere valutata l’ammissione di studenti che, pur essendo iscritti a corsi che rientrano in classi di laurea attivate anche

dall'Ateneo trentino, frequentano corsi con piani di studio palesemente diversi da quelli attivati presso l'Università degli studi di Trento. L'ammissibilità dovrà essere valutata da una apposita commissione tecnica composta da un rappresentante dell'Opera Universitaria di Trento e dell'Università degli studi di Trento, senza oneri a carico del bilancio provinciale;

- c) le borse di studio potranno essere assegnate solo agli studenti che, dopo essere risultati idonei al conseguimento della borsa di studio presso l'ente per il diritto allo studio dell'Università di iscrizione, non ne abbiano beneficiato a causa dell'esaurimento dei fondi;
- d) l'importo delle borse di studio deve essere corrispondente all'importo che gli studenti avrebbero percepito nella sede di appartenenza.

Inoltre, ai sensi del comma 2 dell'art. 23 della legge provinciale 9/91, si propone di avvalersi per l'anno accademico 2016-2017 dell'Opera Universitaria, per l'emanazione di un bando di concorso per borse di studio a favore di studenti residenti in provincia di Trento da almeno tre anni che si iscrivono a corsi di laurea o di laurea magistrale presso università aventi sede in paesi comunitari, con le seguenti direttive:

- a) sono ammessi gli iscritti a corsi di laurea presso università aventi sede in paesi comunitari purché non beneficiari di altre borse di studio o provvidenze analoghe;
- b) non possono concorrere gli studenti che già beneficiano di borse concesse ai sensi dell'articolo 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 e s.m.;
- c) l'importo delle borse di studio verrà calcolato con i criteri per la valutazione del merito e della condizione economica dei richiedenti utilizzati per l'assegnazione ordinaria delle borse di studio agli studenti iscritti all'ateneo trentino.

Si propone che le risorse finanziarie disponibili, pari ad euro 64.000,00 siano ripartite in misura del 50% tra i due bandi e di autorizzare l'Opera Universitaria alla eventuale compensazione tra i bandi unicamente dopo aver soddisfatto le richieste di tutti i richiedenti idonei di ciascuna graduatoria ed a fronte delle disponibilità di risorse finanziarie residue. Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti verrà predisposta una graduatoria applicando, nell'assegnazione delle borse, il criterio della condizione economica più disagiata.

All'Opera Universitaria di Trento è demandato l'espletamento di tutte le procedure conseguenti, inclusa la ricezione delle domande di borsa di studio, l'approvazione della graduatoria, la liquidazione delle somme spettanti e la verifica del rispetto delle condizioni imposte dal bando ai beneficiari.

Tutto ciò premesso e considerato,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 "*Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore*";
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 "*Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento*";
- visto il Regolamento di contabilità della Provincia Autonoma di Trento emanato con decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.;
- visto l'art. 56 e l'Allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

## DELIBERA

1. di avvalersi, per le ragioni meglio specificate in premessa, dell'Opera Universitaria di Trento per l'emanazione di un bando di concorso a favore degli studenti residenti in provincia di Trento alla data di pubblicazione del bando che si iscrivono in atenei del restante territorio nazionale a corsi afferenti a classi di laurea o di laurea magistrale non attivate in provincia di Trento per l'anno accademico 2016-2017 con le seguenti direttive:
  - a) il bando deve essere aperto anche agli studenti residenti in provincia di Trento che non siano stati ammessi alla frequenza di corsi afferenti a classi attivate in provincia di Trento in applicazione di eventuali disposizioni sul numero programmato;
  - b) nel limite delle risorse disponibili e in via residuale, potrà essere valutata l'ammissione di studenti che, pur essendo iscritti a corsi che rientrano in classi di laurea attivate anche dall'Ateneo trentino, frequentano corsi con piani di studio palesemente diversi da quelli attivati presso l'Università degli studi di Trento. L'ammissibilità dovrà essere valutata da una apposita commissione tecnica composta da un rappresentante dell'Opera Universitaria di Trento e dell'Università degli studi di Trento, senza oneri a carico del bilancio provinciale;
  - c) le borse di studio potranno essere assegnate solo agli studenti che, dopo essere risultati idonei al conseguimento della borsa di studio presso l'ente per il diritto allo studio dell'Università di iscrizione, non ne abbiano beneficiato a causa dell'esaurimento dei fondi;
  - d) l'importo delle borse di studio deve essere corrispondente all'importo che gli studenti avrebbero percepito nella sede di appartenenza;
2. di avvalersi, per le motivazioni specificate in premessa, dell'Opera Universitaria di Trento, per l'emanazione di un bando di concorso a favore di studenti residenti in provincia di Trento da almeno tre anni alla data di pubblicazione del bando che si iscrivono a corsi di laurea presso università aventi sede in paesi comunitari, per l'anno accademico 2016-2017, con le seguenti direttive:
  - a) sono ammessi gli iscritti a corsi di laurea presso università aventi sede in paesi comunitari non beneficiari di altre borse di studio o provvidenze analoghe;
  - b) non possono concorrere gli studenti che già beneficiano di borse concesse ai sensi dell'articolo 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 e s.m.;
  - c) l'importo delle borse di studio verrà calcolato con i criteri per la valutazione del merito e della condizione economica dei richiedenti utilizzati per l'assegnazione ordinaria delle borse di studio agli studenti iscritti all'ateneo trentino;
3. di stabilire che le risorse disponibili, pari ad euro 64.000,00, sono ripartite in misura del 50% tra il punto 1) ed il punto 2) del deliberato, e di autorizzare l'Opera Universitaria alla eventuale compensazione tra i bandi unicamente dopo aver soddisfatto le richieste di tutti i richiedenti idonei di ciascuna graduatoria ed a fronte delle disponibilità di risorse finanziarie residue; nel caso in cui le risorse non siano sufficienti verrà predisposta una graduatoria applicando, nell'assegnazione delle borse, il criterio della condizione economica più disagiata;
4. di disporre, per effetto dei punti 1) e 2) del presente dispositivo, che l'Opera Universitaria di Trento è tenuta all'espletamento di tutte le procedure conseguenti, inclusa la ricezione delle domande di borsa di studio, all'approvazione delle graduatorie, alla liquidazione delle somme spettanti e alla verifica del rispetto delle condizioni imposte dal bando ai beneficiari;
5. di assegnare all'Opera Universitaria di Trento per il finanziamento delle borse di

studio di cui ai precedenti punti 1) e 2), nonché per eventuali oneri sopravvenuti relativi alle borse di studio per l'anno accademico 2015-2016 di cui alla deliberazione n. 2289 di data 11 dicembre 2015, l'importo di euro 64.000,00;

6. di impegnare, per le finalità di cui al presente provvedimento, l'importo di euro 64.000,00 sul capitolo 312100 dell'esercizio finanziario 2017 fondo pluriennale vincolato 2016;
7. di liquidare l'importo assegnato con il presente provvedimento all'Opera Universitaria di Trento a seguito della presentazione di un consuntivo delle borse erogate, dando atto che:
  - a) l'elenco degli studenti beneficiari indichi per ognuno di loro: i dati anagrafici, la decorrenza della residenza sul territorio provinciale, l'importo della borsa e l'Università frequentata;
  - b) il consuntivo tenga conto delle eventuali restituzioni delle borse di studio da parte degli studenti relativamente agli anni accademici precedenti;
8. di far obbligo all'Opera Universitaria di Trento di restituire alla Provincia autonoma di Trento le eventuali somme derivanti da maggiori restituzioni delle borse di studio da parte degli studenti relativamente agli anni accademici precedenti, rispetto al consuntivo di cui al punto precedente;
9. di trasmettere copia della presente deliberazione all'Opera Universitaria di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 10:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Non sono presenti allegati parte integrante**

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace